

ATTO N. DD-A17 107

DEL 13/03/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Determina Dirigenziale n.1219 del 24/12/2019 “Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 art 52. Approvazione del bando di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento per il “Ricondizionamento o sostituzione pozzi irrigui consortili””. Proroga scadenza dei termini per la presentazione del bando n. 3/2019.

Visto l'art. 52 della Legge regionale 9 agosto 1999, N. 21 “*Norme in materia di Bonifica e Irrigazione*” e successive modifiche ed integrazioni che prevede la possibilità di concedere contributi fino al 95 per cento entro il limite della spesa considerata ammissibile, per la ricerca, la raccolta e la distribuzione delle acque a scopo irriguo, per l'acquisto delle relative attrezzature, per la realizzazione o la sistemazione dei laghetti artificiali, anche se destinati unicamente all'acquacoltura e per le sistemazioni idraulico-agrarie del suolo;

vista la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 “*Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*” (che, ai sensi dell'articolo 112, è entrata in vigore con la Legge Regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*”), all'articolo 1, comma q, si pone, tra l'altro, l'obiettivo di perseguire la tutela del territorio rurale e lo sviluppo e l'efficientamento delle infrastrutture agricole concorrendo alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio idrico in forma integrata con le attività di difesa del suolo;

premesso che, ai sensi dell'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della L.R. 1/2019, nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi rimarrà in vigore la L.R. 21/1999;

vista la D.C.R n. 163-30468 del 20/09/2016 “*Disposizioni in materia di miglioramento dei pozzi irrigui e modificazioni nel piano regionale di tutela delle acque del 2007*” la quale, al fine di permettere l'adeguamento strutturale dei pozzi che miscelano le falde superficiali con quelle profonde, prorogando la scadenza dal 31 dicembre 2016

al 31 dicembre 2021, approvato la modifica all'articolo 37 del Piano di Tutela delle Acque (PTA);

vista la D.D. 1219 del 24/12/2019 *“Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 art 52. Approvazione del bando di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento per il “Ricondizionamento o sostituzione pozzi irrigui consortili””*;

considerato che al punto 4 del bando n. 3/2019 allegato alla D.D. n. 1219 del 24/12/2019 *“Termine per la presentazione delle domande di contributo”*, stabilisce quale termine di presentazione della domanda di contributo entro e non oltre l'8 aprile 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”*;

considerato il perdurare dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus le cui misure di contenimento si fanno sempre più stringenti, generando ripercussioni anche sulle attività legate al settore agricolo con difficoltà ad effettuare riunioni e ogni altra attività che comporti contatti con altri consorzi ed enti pubblici e privati;

tenuto conto delle richieste di proroga, pervenute dai Rappresentanti degli Enti Irrigui e/o di bonifica gestori dei comprensori irrigui, per la presentazione delle domande di concessione contributo relativamente al Bando n. 3/2019 *“Ricondizionamento o sostituzione pozzi irrigui consortili”*;

ritenuto opportuno pertanto, prorogare dall'8 aprile 2020 all'8 maggio 2020 il termine di presentazione delle domande di concessione contributo per interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili, Bando n. 3/2019, per condizioni di emergenza *epidemiologica da COVID-19*;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e che verranno successivamente pubblicati i provvedimenti di individuazione dei beneficiari ammessi a contribuzione regionale;

tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina

dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022";
- vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13/04/2000;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

### **DETERMINA**

di prorogare il termine stabilito dalla D.D. n. 1219 del 24/12/2019 dall' 8 aprile 2020 all'8 maggio 2020 per la presentazione delle domande di concessione contributo per interventi a sostegno del ricondizionamento o sostituzione dei pozzi irrigui consortili, Bando n. 3/2019 per condizioni di emergenza *epidemiologica da COVID-19*; .

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi D. lgs. 33/2013; verranno successivamente pubblicati i provvedimenti di individuazione dei beneficiari ammessi a contribuzione regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale,  
calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino